



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 30 del 07/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Assente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario MESSINA ANNA.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, di disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e per l'effettuazione del Servizio sulle Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2017;

APPURATO che le Tariffe da applicare relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono stabilite dal D.lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i. in base alle classe di riferimento ovvero al numero di abitanti;

PRESO ATTO che il Comune di Casalgrande rientra nella IV° classe (tra 10.000 e 30.000 abitanti);

RICHIAMATO il D.P.C.M. 16.02.2001 (G.U. 17.4.2001 n. 89) con cui sono state modificate le tariffe d'imposta relativamente alla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

CONSIDERATO CHE questo Comune:

- ha aumentato una prima volta le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nella misura del 20% rispetto a quelle stabilite dal d.lgs. 507/1993, con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 29.12.1999 -come consentito dall'art. 10, comma 11 della legge 449/1997-;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 19.12.2000, ha aumentato le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni di un ulteriore 10% per le superfici superiori al metro quadrato, rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. 507/1993, portando l'aumento complessivo al 30% per le superfici superiori al metro quadrato ed al 20% per le restanti -come consentito dal sopracitato art. 10 comma 11 della Legge 449/97 come modificato dalla legge 488/1999 che ha introdotto la possibilità di un ulteriore aumento fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato -;

DATO ATTO che l'ultima deliberazione comunale recante determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, in cui venivano recepite le disposizioni di cui all'art. 11 comma 10 della legge 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, risale al 2002 – atto deliberativo di giunta comunale n. 291 del 17.12.2002;

TENUTO CONTO della pronuncia della corte costituzionale n. 15/2018 in ordine al giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 739, della legge 208/2016, norma di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 7, del DL 83/2012 nella parte in cui abroga l'articolo 11 c. 10 della legge 449/1997;

ATTESO CHE l'art. 1 comma 919 della Legge di Bilancio 2019-2021 il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”;

VALUTATO che risulta necessario deliberare con urgenza le tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, in modo da consentire al Concessionario la predisposizione del ruolo, la stampa degli avvisi di pagamento e relativi bollettini da inviare ai contribuenti in tempo utile per la scadenza del pagamento;

RITENUTO di fissare per l'anno 2019 le seguenti tariffe e diritti:

- per le superfici superiori al metro quadrato, le tariffe “base” relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed al Diritto sulle Pubbliche Affissioni **previste dal D.lgs. 507/1993 Capo I, aumentate nella misura del 30%**, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 919 della Legge di Bilancio 2019/2021 n. 145/2018 -con una sostanziale conferma delle tariffe vigenti nel 2018-;
- per le superfici inferiori al metro quadrato e per le altre fattispecie pubblicitarie per le quali non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato **le tariffe “base”** relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed al Diritto sulle Pubbliche Affissioni **previste dal D.lgs. 507/1993 Capo I-** con un sostanziale diminuzione rispetto alle tariffe vigenti nel 2018-;

VISTI, altresì:

- l'art. 3 comma 5 del Dlgs 507/1993 in forza del quale le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni possono essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine ordinario per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che le aliquote di imposta e le tariffe per i tributi e per i servizi locali devono essere deliberate entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 il quale dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del Bilancio di Previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'interno 07.12.2018 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il Decreto del Ministero dell'interno 25.01.2019 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

RICHIAMATE le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021";
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021";

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo annuo da Imposta di Pubblicità previsto nel Bilancio 2019-21 resta confermato in 120.000,00 euro per l'imposta di pubblicità e di 10.000,00 per i diritti Pubbliche affissioni in quanto le attuali previsioni derivanti dalle tariffe approvate con il presente atto sono in linea con la previsione già iscritta nel bilancio del corrente esercizio;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

RITENUTA la propria competenza in materia di approvazione delle tariffe ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare a far tempo dal 01.01.2019 le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nelle tabelle di cui all'allegato "A", da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per l'anno 2019, il termine per il versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità previsto dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. 507/93, al 31 Marzo 2019 come previsto all'art. 26 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.;
4. demandare al Servizio Tributi la pubblicazione nei modi e termini previsti; di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013 art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ravvisata l'urgenza
Con voto unanime e palese

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
MESSINA ANNA